

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1413 del 21/03/2019
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO. VARIAZIONE DELLA INTESTAZIONE DELLA CONCESSIONE IN CORSO 4460/2013 PER L'OCCUPAZIONE DELLA SCARPATA ESTERNA DELL'ARGINE SINISTRO DEL FIUME RONCO CON RAMPA CARRABILE A Y PER L'ACCESSO DALLA VIA RAVEGNANA ALLA PROPRIETÀ SITUATA AL CIVICO 555 IN LOCALITÀ LONGANA DEL COMUNE DI RAVENNA - SOGESTA SRL SOCIETÀ AGRICOLA - PROCEDIMENTO RA07T0048/VR01.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1450 del 21/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventuno MARZO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. VARIAZIONE DELLA INTESTAZIONE DELLA CONCESSIONE IN CORSO 4460/2013 PER L'OCCUPAZIONE DELLA SCARPATA ESTERNA DELL'ARGINE SINISTRO DEL FIUME RONCO CON RAMPÀ CARRABILE A Y PER L'ACCESSO DALLA VIA RAVEGNANA ALLA PROPRIETÀ SITUATA AL CIVICO 555 IN LOCALITÀ LONGANA DEL COMUNE DI RAVENNA - SOGESTA SRL SOCIETÀ AGRICOLA - PROCEDIMENTO RA07T0048/VR01.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e, in particolare, gli articoli 14, 16 e 19, in attuazione dei quali dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 del 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, le funzioni in materia di demanio idrico relative all'utilizzo e quindi alle concessioni demaniali sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) mentre quelle relative al nulla osta idraulico, alla funzionalità e sicurezza idraulica sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di

cui alla L.R. n. 13/2015" e successive modifiche;

- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015 e successive modifiche;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2363 del 21.12.2016 "Prime direttive per il coordinamento delle agenzie regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima Legge";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n 90/2018;

RICHIAMATA la determinazione n. 4460 del 30.04.2013 in corso, avendo scadenza al 31.12.2024, con la quale veniva accordata alla Longana S.r.l., con sede a Ravenna, C.F. 00085290393, il rinnovo della concessione rilasciata con provvedimento n. 9634/2009 per l'occupazione della scarpata esterna dell'argine sinistro del fiume Ronco con rampa carrabile a Y (entrata/uscita) per l'accesso, unico, dalla Via Ravegnana alla proprietà situata al civico 555 in località Longana del Comune di Ravenna, procedimento RA07T0048/13RN01;

PRESO ATTO che con istanza ricevuta il 05.12.2018 e registrata a protocollo in pari data al n. PGRA.2018.17026, n. procedimento RA07T0048/VR01, la Sogesta SRL Società Agricola, con sede a Ravenna, C.F. 01384850390, nella persona del suo legale rappresentante Miserocchi Maria Cristina ha chiesto il cambio di titolarità della concessione 4460/2013 in ragione della incorporazione della Longana S.r.l. e quindi dei suoi beni immobiliari nella Sogesta SRL, come da atto notarile del 13.12.2016, Repertorio n. 7444, Raccolta n. 5697, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ravenna il 29.12.2016 e allegato all'istanza di variazione dell'intestazione della concessione;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale.

Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio" s.m.;

- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 17.02.2014 n. 173, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";

DATO ATTO che:

- l'istanza di variazione della concessione 4460/2013 è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 408 del 27.12.2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- il canone annuo dovuto per l'utilizzo di area demaniale con rampa carrabile, qualora essa rappresenti l'unico accesso possibile alla proprietà, è stabilito in € 75,00 ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera h) della L.R. 7/2004 come modificato dalla D.G.R. 913/2009, salvi adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 dell'art. 8 comma 3 della L.R. 2/2015;
- la cauzione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004, come integrato dall'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ha un importo minimo di € 250,00;

PRESO ATTO che Sogesta SRL Società Agricola:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 04.12.2018, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 175,00 eseguito in data 14.03.2019, ad integrazione dell'importo di € 75,00 versato il 24.09.2009 da Longana S.r.l, a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio RA07T0047/VR01;
- ha presentato, ai sensi dell'art. 20 comma 1 della L.R. 7/2004, l'attestazione del versamento dell'importo di € 76,13 eseguito

in data 11.03.2019, quale canone per l'annualità 2019, aggiornato in base agli indici ISTAT;

VERIFICATO che sono stati effettuati i pagamenti per la concessione RA07T0048/13RN01;

RITENUTO sulla base delle risultanze della predetta istruttoria di poter accogliere la variazione dell'intestazione della concessione in corso 4460/2013 da Longana S.r.l. a Sogesta SRL Società Agricola, procedimento RA07T0048/VR01;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016 e successive modifiche;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- 1.di accordare la variazione della titolarità della concessione in corso 4460/2013 da Longana S.r.l. a Sogesta SRL Società Agricola, con sede a Ravenna, C.F. 00085290393, procedimento RA07T0048/VR01;
- 2.di richiamare il disciplinare di concessione parte integrante della determinazione 4460/2013 per le condizioni e prescrizioni di esercizio della stessa, salvi gli aggiornamenti degli importi del deposito cauzionale e del canone annuale;
- 3.di trasmettere al destinatario il presente provvedimento;
- 4.di dare atto che l'originale del presente provvedimento, firmato digitalmente, è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti amministrativi di Arpa;
- 5.di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- 6.di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.